

**ADEMPIMENTO ORDINANZA TAR PALERMO-SEZ. V N.369 DEL 6 FEBBRAIO 2026-
NRG 136/2026- NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE
DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA (DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA) E/O SUL
SITO DEDICATO ALLA PROCEDURA DI FINANZIAMENTO**

•
SUNTO DEL RICORSO

Per: Le Ginestre Società semplice Agricola di Pantano Tony & C, con sede legale in San PIERO Patti (Me) c.da Tesoriero n.25 (Piva 03582570838) rappr.ta e difesa e dall'avv.to Massimo Cavaleri cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it,

Contro Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ed altri

*

Il presente giudizio ha ad oggetto la graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 10855 del 01/12/2025 ed i relativi allegati nonché del D.D.G. n. 11464 del 12/12/2025 (emesso ad integrazione) ed i relativi allegati adottati dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea nell'ambito della Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" del PSR Sicilia 2014/2022 Bando 2024 nella parte in cui rigettano il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il Decreto del Dirigente del Servizio 2 n. 6327 del 31/07/2025 denegando alla ricorrente il punteggio di 15 punti per il requisito previsto dall'art.11 del bando in riferimento alla produzione standard totale aziendale superiore ad € 50.000,00 pur posseduto dalla ricorrente.

*

La ricorrente ha formulato il seguenti motivi in

Diritto

Violazione del principio dell'autovincolo in relazione alla violazione dell'art.11 del Bando come successivamente modificato ed integrato dagli avvisi Prot. n. 11751 del 24 gennaio 2025, Prot. n° 17351 del 31/01/2025 e Prot. n° 20838 del 04/02/2025 ; Difetto di motivazione; Disparità di trattamento, Violazione del principio del favor participationis; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti; omesso esame della causa di forza maggiore,

1.La ricorrente, uniformandosi, in buona fede, alle regole della procedura (ultime) ha prodotto la perizia asseverata nella quale si legge "la redditività aziendale calcolata sulla scorta dei dati riportati nell'ultima scheda di validazione aziendale presente sul portale informatizzato Sian prima della pubblicazione del bando, in data 26.08.2024 è la seguente riportando a tal fine i dati ivi emergenti (redditività par a 51733,14) (all.12).

Trattasi, proprio della scheda di validazione del fascicolo aziendale n.40371215944 collegato alla domanda unificata 2024 come previsto all'interno dell'avviso Prot. n° 20838 del 04/02/2025.

Che si discute di tale scheda di validazione lo si desume proprio dalla domanda unificata 2024 la quale nella “**Sez. III superfici ammissibili**” fa riferimento alle “*superfici individuate tra quelle condotte nella sezione piano di coltivazione della scheda fascicolo n. 40371215944 sottoscritta il 26/08/2024*” (c.f.r. **all. 43 pag. 4**).

In sede gerarchica la ricorrente ha quindi contestato il diniego di attribuzione del punteggio “*in quanto dalla documentazione allegata all'istanza ed in particolare dalla perizia Asseverata e dal Piano di sviluppo aziendale, si evince che la redditività aziendale calcolata sulla scorta dei dati riportati nell'ultima scheda di validazione è di 51.733,14 per cui risulta con chiarezza che il soggetto partecipante supera la soglia di redditività stabilita dal bando*”.

Il rigetto del ricorso gerarchico, sinteticamente riprodotto all'interno dell'allegato al D.D.G. n. 10855 del 01/12/2025 in corrispondenza della posizione n.461, malgrado la chiarezza documentale si limita ad affermare che “*Il piano colturale/consistenza aziendale in termini di PST calcolata sul fascicolo aziendale n. 50370365194 il quale risulta essere agganciato alla domanda di sostegno raggiunge un valore pari a € 32.241,86.*”

Le motivazioni di rigetto si espongono ad un'evidente censura di travisamento oltre che di carenza ed erronea valutazione dei presupposti.

Ed infatti, contrariamente a quanto rilevato in sede di rigetto del ricorso gerarchico, il piano colturale non era stato calcolato sul fascicolo aziendale n. 50370365194 (del 28 gennaio 2025) bensì, nel rispetto di quanto previsto nell'avviso Prot. n° 20838 del 04/02/2025 riferito “*alla consistenza aziendale desunti dal fascicolo aziendale collegato alla domanda unificata 2024*” come sopra esposto e documentato.

Tanto veniva specificato, tra le altre, dal tecnico progettista all'interno Piano di sviluppo aziendale (PSA)- come richiesto nell'avviso Prot. n° 20838 del 04/02/2025 laddove a pag. 3 è indicato il fascicolo n. 40371215944 cui si è fatto riferimento ed a pag. 4 e 5 i dati della dimensione economica aziendale pari ad € 51.733,14 (**c.f.r. all.10.**)

*

In ragione di quanto sopra ha errato l'amministrazione a rigettare il ricorso gerarchico nonché a denegare i 15 punti previsti dal bando per le aziende con produzione standard totale superiore a € 50.000,00 poiché tale requisito è pacificamente posseduto dalla ricorrente.

*

2. Le sintetiche motivazione del rigetto del ricorso gerarchico così come, invero, in sede di stesura della graduatoria definitiva, non hanno tenuto in considerazione neppure la documentata circostanza per cui la ricorrente si è ritrovata, volente o nolente, a dover utilizzare, ai fini del calcolo della redditività aziendale il fascicolo aziendale n. 40371215944 sottoscritto il 26/08/2024 malgrado lo stesso non contenesse un fondo agricolo aggiuntivo che gli avrebbe, in quanto tale, riconosciuto un ulteriore aumento di produttività.

Come evidenziato in sede gerarchica “*il requisito era già in possesso della ditta*” “*quest'ultima non poteva essere al corrente, in data 28/01/2025 (giorno in cui è stato validato il fascicolo alfanumerico) che dopo tre giorni sarebbe stato pubblicato l'avviso prot.17351 con il quale si modificavano in corso d'opera i criteri di selezione per l'attribuzione del punteggio.*”

Per questo motivo, la ricorrente, fermo restando il possesso del requisito (non contestabile su cui infra) ha invocato il principio del *favor participationis*

*

3. L'azienda alla data di pubblicazione del bando era composta da fondi agricoli detenuti in affitto in virtù dei seguenti contratti :

- 1) contratto di affitto di fondo rustico stipulato con i sig.ri Messina Antonietta e Pantano Carmelo in data 10 settembre 2019 stato registrato il 12/09/2019 al n. 002296-serie 3T con scadenza il 09/09/2034 ed acquisito al prot AGEA.CAA6219.2019.0001623 (all.15)
- 2) contratto di affitto di fondo rustico stipulato il 9 settembre 2019 con il sig. Pantano Santi e registrato il 12/09/2019 al n. 002285-serie 3T con scadenza l'08/09/2034 ed acquisito al prot AGEA.CAA6219.2019.0001616 (all.16)
- 3) Contratto di affitto di fondo rustico stipulato il 10 settembre 2019 con i sig.ri Messina Catena e Martella Mario registrato il 12/09/2019 al n. 002283-serie 3T con scadenza il 09/09/2034 ed acquisito al prot. n.AGEA.CAA6219.2019.0001621 (all.17).
- 4) contratto di affitto di fondo rustico stipulato il 9 settembre 2019 con la sig.ra Campanella Biagina registrato il 12/09/2019 al n. 002282-serie 3T con scadenza l'8/09/2039 ed acquisito al prot. AGEA.CAA6219.2019.0001619 (all.18)
- 5) contratto di affitto di fondo rustico con il sig. Russo Nicola in data 25 luglio 2023 registrato il 25/07/2023 al n. 002330-serie 3T con scadenza il 3 agosto 2025 (successivamente prorogato giusto contratto registrato il 22/07/2025 al n. 002216-serie 3T con scadenza 22/07/2030) ed acquisiti ai prot AGEA.CAA6219.2023.0001416 (all.19 e 20).

Discutiamo di dati che hanno uno specifico protocollo agea per questo motivo si discute di scheda di validazione laddove il Caa mandatario del fascicolo, non fa altro che validare, per l'appunto, una situazione aziendale risultante dagli atti in suo possesso rendendola opponibile ai terzi ed assumendosene la responsabilità. (c.f.r. art. 6 c.4 del D.lgs. 74/2018 nonché art. 25 del D.l n.5/2012).

Non è quindi contestabile, salvo querela di falso, che l'azienda ricorrente fosse composta,

- a) alla data di pubblicazione dell'avviso di tutte le superfici riportate all'interno del fascicolo aziendale n. 40371215944 sottoscritto il 26/08/2024
- b) alla data di presentazione della domanda aziendale di tutte le superfici riportate all'interno del fascicolo aziendale n. 50370365194 sottoscritto il 28 gennaio 2025,

In particolare non è contestabile che il fascicolo aziendale n. 50370365194 sottoscritto il 28 gennaio 2025 si caratterizzi per superfici aggiuntive rispetto a quelle contenute nel fascicolo n. 40371215944 sottoscritto il 26/08/2024 (stante l'inserimento del contratto di affitto stipulato con il sig. Pantano Tony (legale rappresentante) il 13 novembre 2024 e registrato il 15/11/2024 al n. 003361-serie 3T (all.23).

In sede gerarchica la ricorrente ha prodotto, tra le altre, un'attestazione del CAA dalla quale emergeva, in maniera inequivoca che la produzione standard totale fosse superiore a € 50.000,00 in riferimento ad ogni momento in cui l'Assessorato ha stabilito di ancorare il termine della verifica (prima della pubblicazione

del bando, prima del rilascio della domanda unificata 2024, prima della domanda di partecipazione).
(all.37).

Rispetto a tale allegazione, assistita, come detto, di fede privilegiata, in sede gerarchica l'assessorato regionale non ha preso in alcun modo posizione.

Lo stesso, in particolare non ha contestato la consistenza aziendale esistente alla data di presentazione della domanda sulla scorta di quanto emergeva dal fascicolo aziendale.

Ed ancora non ha contestato la produzione standard totale riferita alla medesima consistenza aziendale come risultante dalla scheda, successivamente validata, in data 9 giugno 2025 n. 50376262940 prot. AGEA.CAA6219.2025.0001086 (all.25) e ciò malgrado, si dalla fase di riesame avverso le graduatorie definitive fosse stato dedotto ed allegato che tale scheda di validazione fosse l'unica attendibile per comprovare la produzione standard esistente alla data di presentazione della domanda.

Malgrado ciò lo stesso ha denegato il punteggio aggiuntivo con una decisione viziata per difetto di motivazione carenza e l'erronea valutazione dei presupposti

*

4. La ricorrente in sede gerarchica ha depositato un'attestazione del Caa comprovante la produzione standard totale nonché la causa di forza maggiore che ha impedito di aggiornare correttamente il fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda di sostegno in ragione del controllo di monitoraggio e di eleggibilità delle particelle agricole sulla domanda 2024

Il Caa solo all'esito del controllo ha potuto generare la scheda di validazione n. 50376262940 prot. AGEA.CAA6219.2025.0001086) completa quindi di lavorazione grafica (all.25).

Come emerge dal confronto con la scheda di validazione n. 50370365194 sottoscritta il 28 gennaio 2025 :

- I documenti presenti nel fascicolo sono identici e tra questi i contratti di affitto (c.f. pag.19 e 20)
- La consistenza territoriale è in entrambi pari ad 21,09,04 ettari complessivi per n.103 particelle aziendali (c.f. pag.20)

Dopo l'aggiornamento ed all'esito del monitoraggio, il fascicolo ha restituito una dimensione economica di € 55.936.81

L'amministrazione ha omesso qualsivoglia motivazione laddove, invece, come censurato in sede gerarchica, tale attività valutativa si sarebbe dovuta imporre, *“in funzione della garanzia della massima partecipazione e della corretta valutazione delle proposte progettuali”*.

*

5. In ultimo si rappresenta che il ricorrente, in sede gerarchica ha altresì prodotto il calcolo della Pst aziendale formulato, sulla scorta dei dati aziendali ricavabili dalla scheda di validazione n. 50370365194 sottoscritta il 28 gennaio 2025 rapportati ai valori tabellari di cui alla tabella PLS, allegata al bando **(all.47)** il quale ha restituito un valore di produzione pari a € 60.941,03.

Risulta allora evidente come l'amministrazione regionale abbia omesso di valutare sia in sede di stesura della graduatoria definitiva che in sede gerarchica, ogni documento prodotto dall'azienda ricorrente in grado di suffragare, a termini della lex specialis il requisito della redditività aziendale.

*

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, annullare, previa sospensione e previa adozione delle misure cautelari più idonee:

- 1) la graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 10855 del 01/12/2025 ed i relativi allegati nonché del D.D.G. n. 11464 del 12/12/2025 (emesso ad integrazione) ed i relativi allegati adottati dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea nell'ambito della Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" del PSR Sicilia 2014/20222 Bando 2024 nella parte in cui rigettano il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il Decreto del Dirigente del Servizio 2 n. 6327 del 31/07/2025 denegando alla ricorrente il punteggio di 15 punti per il requisito previsto dall'art.11 del bando in riferimento alla produzione standard totale aziendale superiore ad € 50.000,00.
- 2) il Decreto del Dirigente del Servizio 2 n. 6327 del 31/07/2025, con il quale sono stati approvati gli elenchi definitivi ed i relativi allegati
- 3) il Decreto del Dirigente del Servizio 2 n. 4441 del 28/05/2025, con il quale sono stati approvati gli elenchi provvisori ed i relativi allegati;
- 4) la nota prot. n. 190405 del 13/11/2025 della Commissione incaricata di esaminare i ricorsi gerarchici presentati ai sensi del suddetto art. 3 del D.R.S. n. 6327 e dei relativi verbali ove esistenti nella parte in cui confermano il diniego dei 15 punti previsti dall'art.11 del bando.
- 5) il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 9436 del 06/12/2024 con il quale è stato approvato il Bando 2024 della Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" del PSR Sicilia 2014/20222 e di tutti gli avvisi successivi emessi ad integrazione ove occorra;
- 6) qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto e non comunicato.

Catania, 6 febbraio 2026

Avv. Massimo Cavaleri